

Trust: spunti di riflessione alla luce dei recenti documenti di prassi dell'Agenzia

di **Alessandro Valente** e **Ilaria Viola**

L'approfondimento

La disciplina fiscale del trust nell'ordinamento italiano non è sempre lineare e richiede spesso chiarimenti di prassi applicativa ed interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate, oltre che della giurisprudenza di merito e di legittimità. Di recente sono state pubblicate da parte dell'Agenzia delle entrate alcune risposte agli interpelli (risposta all'interpello n. 106 del 15 febbraio 2021; risposta all'interpello n. 351 del 18 maggio 2021; risposta all'interpello n. 352 del 18 maggio 2021), oggetto del presente approfondimento, che esaminano alcuni aspetti relativi ai temi della residenza fiscale e alla corretta applicazione ai trust della normativa relativa alle imposte indirette.

In un precedente articolo è stato affrontato il tema della residenza fiscale e dell'interposizione fittizia del *trust*, evidenziando numerose criticità in merito a tali aspetti¹. Nel presente lavoro verranno analizzati i contenuti di recentissimi documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle entrate. Trattasi di:

- risposta all'interpello 106 del 15 febbraio 2021;
- risposta all'interpello 351 del 18 maggio 2021;
- risposta all'interpello 352 del 18 maggio 2021.

Denominatore comune di tali documenti di prassi è il trattamento impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 2

del D.L. n. 262/2006. Nelle citate risposte ad interpello l'Agenzia affronta nuovamente il tema della residenza fiscale del *trust*.

Trust trasparenti e trust opachi: gli effetti in tema di residenza fiscale

A seguito della modifica apportata dalla Legge finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) all'art. 73 del T.U.I.R., tra i soggetti passivi IRES rientrano, oltre alle società, gli enti commerciali e non commerciali, anche i *trust*.

Come già delineato nel precedente articolo, al fine di individuare la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano dei soggetti passivi IRES, l'art. 73, comma 3², del T.U.I.R. individua tre criteri generali ed alternativi:

- la sede legale;
- la sede amministrativa;
- l'oggetto principale.

Più nel dettaglio, come riconosciuto anche dall'Amministrazione finanziaria, risulta di

Alessandro Valente - Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

Ilaria Viola - Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

Note:

- 1 A. Valente - I. Viola, "Trust: punti controversi in tema di residenza e interposizione fittizia", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 7/2021, pag. 25.
- 2 L'art. 73, comma 3, del T.U.I.R. dispone che: "(a) i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

difficile applicazione il radicamento in Italia o all'estero della residenza fiscale di un *trust* avendo quale punto di riferimento la sua sede legale. Il concetto di sede legale sembra, infatti, non propriamente conciliabile con il *trust*. Quanto detto trova conferma in quanto disposto dall'art. 73, comma 3, del T.U.I.R. nel quale è lo stesso legislatore a prendere, quale riferimento formale per il radicamento del *trust*, il luogo di istituzione dello stesso piuttosto che la sede legale.

Nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E l'Agenzia delle entrate ha, infatti, evidenziato che: "(c) considerando le caratteristiche del *trust*, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale".

Più in dettaglio:

- il **criterio della sede amministrativa** risulta maggiormente utile per i *trust* i quali si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza di tale struttura organizzativa, la sede dell'amministrazione tende a coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*;
- il **criterio dell'oggetto principale** è legato alla tipologia di *trust*. Se l'oggetto del *trust* (beni vincolati nel *trust*) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è più agevole. Qualora i beni immobili siano situati in Stati diversi, occorre prendere in considerazione il criterio della prevalenza dell'ubicazione degli immobili. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto va identificato in base all'effettiva e concreta attività esercitata (ad es., localizzazione delle società nelle quali il *trust* detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni)³.

Un *trust*, inoltre, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati nel caso in cui, ad es., i beni che ne formano l'oggetto siano situati in uno Stato diverso da quello di residenza del *trustee* e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari. Ne consegue che il *trust* può dar luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione. In tali ipotesi, per individuarne la residenza, si può fare riferimento alle Convenzioni per evitare le doppie

imposizioni, le quali si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d'imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.

Occorre rammentare che, ai fini convenzionali, il *trust*, in quanto soggetto passivo IRES, deve essere considerato "persona diversa da una persona fisica", ai sensi dell'art. 4, par. 3, del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, anche se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni (un espresso riferimento al *trust* è contenuto, ad esempio, nelle Convenzioni stipulate dall'Italia con gli Stati Uniti d'America).

Con riferimento al tema della tassazione dei redditi prodotti dal *trust* ed ai riflessi che la stessa ha sui beneficiari, occorre distinguere a seconda che si tratti di *trust* trasparenti ovvero di *trust* opachi.

Possono definirsi:

- *trust* trasparenti: *trust* con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- *trust* opachi: i *trust* senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* medesimo⁴.

È, altresì, possibile che in alcuni casi si possa configurare la fattispecie di un *trust* che sia al contempo opaco e trasparente (c.d. *trust* misto). Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, il *trust* misto si può configurare, ad es., "quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un *trust* sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al *trust* mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano

Note:

- 3 Arbore G., "Trust nelle verifiche fiscali", in Valente P., *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014.
- 4 Circolare Agenzia delle entrate n. 48/E del 6 agosto 2007, § 3.1.

diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale”⁵.

La circolare in commento si sofferma anche sull’individuazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle società specificando che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 73 del T.U.I.R., rientrano tra gli stessi:

- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
- i *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- i *trust* non residenti, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Particolarmente interessante è la tematica della tassazione dei beneficiari residenti all’estero. Nella circolare n. 61/E/2010 l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto soggetti ad imposta tutti i redditi prodotti dal *trust* e nei soli confronti dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia. Quanto detto trova conferma nell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R., il quale considera come redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti”. L’Agenzia sottolinea che l’espressione “anche se non residenti” deve necessariamente intendersi riferita ai *trust*, considerando che la *ratio* della norma è quella di “rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal *trust*, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito circa l’ipotesi in cui il *trust* abbia già autonomamente sottoposto la tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario”⁶.

Se ne deduce che il reddito imputato dal *trust* ai beneficiari residenti in Italia è imponibile nel territorio dello Stato in capo a questi ultimi come reddito di capitale. A nulla rileva che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato⁷.

L’approccio adottato dall’Amministrazione finanziaria ha l’obiettivo di rendere neutra la posizione

del beneficiario residente, in relazione al reddito ad esso imputato, rispetto alla residenza del *trust*⁸. Ciò anche al fine di evitare il conseguimento di “indebiti risparmi di imposta”, soprattutto con riferimento ai *trust* opachi costituiti in giurisdizioni a regime fiscale privilegiato. In tal caso, alla “tassazione ridotta in capo al *trust* corrisponderebbe comunque l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del T.U.I.R.”⁹.

Con riferimento ai *trust* opachi si evidenzia che importanti novità sono state introdotte dall’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale) con riferimento alla distribuzione di somme favore di beneficiari italiani da parte di *trust* esteri fiscalmente “opachi”.

Prima della riforma nulla veniva disposto in merito a tale aspetto. La normativa faceva meramente riferimento alla tassazione per trasparenza in presenza di beneficiari di reddito c.d. individuati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 2, ultimo periodo, e 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. L’estensione della disciplina relativa alla tassazione dei redditi di capitale ai beneficiari di *trust* opachi era stata effettuata

Note:

- 5 Circolare Agenzia delle entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010, pag. 3 della premessa.
- 6 Cfr. quanto chiarito dalla circolare n. 61/E/2010, pag. 7, in cui l’Agenzia delle entrate afferma che il reddito imputato ai beneficiari residenti deve essere considerato imponibile in Italia “a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato”.
- 7 Secondo l’Amministrazione finanziaria, “(i)n tal modo viene assicurato che il *trust* estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai *trust* italiani e, in particolare, ai *trust* opachi con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al *trust* medesimo nonché ai *trust* trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano” (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 61/E/2010, pag. 7).
- 8 Conseguenza di tale impostazione è quella di derogare alle summenzionate disposizioni degli enti non residenti (in tal senso cfr. Marvulli E., “*Trust* non residenti: la novella del 2019 non risolve i dubbi sulla tassazione del reddito in capo al beneficiario residenti”, in *Gestione Straordinaria delle Imprese*, n. 3/2020).
- 9 Cfr. quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 61/E/2010, pag. 8.

mediante un'interpretazione analogica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria costituiva un tentativo di superare la distinzione tra *trust* opachi e *trust* trasparenti e creare una nuova fattispecie - non prevista da alcuna norma, ma legata a finalità antielusive - di *trust* opaco residente in un Paese a bassa o nulla fiscalità il cui reddito è imputato ai beneficiari.

L'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha, in primo luogo, modificato quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del T.U.I.R., disponendo che si considerano redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-*bis*, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73".

Se ne deduce che, a seguito della novella normativa, sono considerati redditi di capitale:

- i redditi imputati per trasparenza da *trust*, ovunque residenti, a beneficiari residenti;
- i redditi corrisposti da *trust* o istituti aventi analogo contenuto residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all'art. 47-*bis* del T.U.I.R., a percipienti residenti, anche qualora non possano essere considerati beneficiari individuati.

Ne consegue che non rientrano tra i redditi di capitale le somme corrisposte ai soggetti residenti da parte di *trust* opachi localizzati in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Poiché la norma fa esclusivo riferimento ai Paesi a fiscalità privilegiata, non rientrano in questa fattispecie le somme corrisposte da *trust* localizzati in Paesi diversi da quelli precedentemente menzionati.

Ulteriori modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. n. 124/2019 riguardano

l'inserimento all'art. 45 del T.U.I.R. del comma 4-*quater*, il quale dispone che "(q)ualora in relazione alle attribuzioni di *trust* esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

In virtù di quanto disposto dalla citata norma, e salvo che non venga fornita prova contraria, l'impossibilità di distinguere la natura patrimoniale o reddituale delle attribuzioni effettuate da *trust* esteri a beneficiari italiani conduce a considerare l'intero ammontare percepito dai beneficiari come reddito imponibile¹⁰.

Per quanto attiene alla disciplina della tassazione di utili da partecipazione in capo ai beneficiari residenti (distribuiti da *trust* residenti o non residenti), la disciplina attualmente vigente prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta (partecipazioni qualificate e non qualificate). Tuttavia, per le distribuzioni che risultano deliberate fino al 31 dicembre 2022 e che riguardano utili su partecipazioni qualificate che si sono formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le precedenti percentuali di imponibilità. Pertanto, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito IRPEF dei beneficiari:

- per il 40% del dividendo, se gli utili sono stati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- per il 49,72% del dividendo, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- per il 58,14% a partire dagli utili formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nota:

10 Si evidenzia che la norma non distingue tra *trust* opachi e *trust* trasparenti, determinando incertezza in merito alla portata applicativa della stessa.

Per quanto attiene all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 del T.U.I.R. in capo ai beneficiari residenti in caso di distribuzione di utili da partecipazione da parte di *trust* (residenti ed esteri), è utile qui richiamare l'orientamento della Corte di cassazione, la quale ha evidenziato in due pronunce (Cass. 30 marzo 2021, n. 8730; Cass. 2 aprile 2021, n. 9137) che, poiché l'art. 47 del T.U.I.R. *pro tempore* vigente prevedeva che “gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento”, tale limitazione alla tassazione poteva valere solo con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società, non potendo operare per i redditi occulti.

Per coerenza di sistema ed in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 47, comma 8, del T.U.I.R., nonché in considerazione del principio di tassazione per cassa che sottende alla tassazione dei redditi delle persone fisiche, si deve ritenere che il suindicato principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità possa trovare applicazione anche nei casi di distribuzione di utili da parte del *trust*. Ne consegue che, se il *trust* non ha distribuito utili ai beneficiari sotto forma di dividendi, questi, in quanto non distribuiti, non possono essere assoggettati a tassazione in capo ai beneficiari, in quanto non da questi materialmente percepiti.

Trust e imposte indirette

Con riferimento alle imposte indirette, occorre evidenziare che nei confronti del *trust* è applicabile l'imposta sulle donazioni, di cui all'art. 2, comma 47 e ss., del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ed al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Con la citata circolare n. 48/E/2006, l'Agenzia delle entrate ha altresì chiarito il trattamento tributario dei *trust* ai fini delle imposte indirette:

- l'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il *trust* è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
- l'atto dispositivo con il quale il *settlor* vincola i beni in *trust* è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in virtù di quanto disposto dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (conv. Legge 24 novembre 2007, n. 286);
- sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, l'attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo.

Recenti documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate

I concetti relativi alla residenza fiscale del *trust* e all'applicazione dell'imposta di successione e donazione sono stati oggetto di analisi nelle risposte ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, n. 351 del 18 maggio 2021 e n. 352 del 18 maggio 2021.

La risposta all'interpello n. 106 del 15 febbraio 2021

Particolarmente rilevante deve ritenersi l'orientamento dell'Agenzia delle entrate espresso con la risposta all'interpello n. 106 del 15 febbraio 2021.

L'Amministrazione finanziaria si sofferma sulla fattispecie in cui nel *deed of trust* era stata riscontrata la coincidenza tra soggetto disponente e soggetto beneficiario. A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria aveva, nel caso in questione, contestato all'istante di aver interposto un mero schermo per celare la consistenza del proprio patrimonio all'Amministrazione finanziaria, riservandosi così il controllo dei suoi beni. L'istante si pone il tema dell'eventuale assoggettamento ad imposizione, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, commi da 47 a 50, del D.L. n. 262 del 2006 (conv. Legge 24 novembre 2006, n. 286), del (ri)trasferimento in favore

dell'istante/disponente dei beni originariamente conferiti nel *trust* revocabile, come indicati nell'atto di dotazione.

L'istante riteneva che non dovessero scontare alcuna imposizione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni:

- né l'atto di dotazione del *trust* (*i.e.*, il momento di "entrata" dei beni);
- né i (ri)trasferimenti in suo favore (*i.e.*, il momento di "uscita" dei beni, incluso quello della "revoca") degli *assets* costituenti il fondo di dotazione del *trust* revocabile.

Secondo il soggetto istante, non essendosi verificato alcun depauperamento patrimoniale, un'eventuale argomentazione di segno contrario sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sul punto e con la prassi dell'Agenzia delle entrate (circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E).

A parere dell'istante, nel caso di specie, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ritrasferimento ha la valenza di una mera reintestazione dei beni dal *trust* all'istante considerando che vi è:

- identità soggettiva tra il formale disponente e il beneficiario che si identifica sempre nella persona dell'istante;
- identità oggettiva del patrimonio oggetto dell'atto di dotazione e dell'atto di (ri)trasferimento.

L'Agenzia delle entrate sostanzialmente concorda la prospettazione effettuata dal contribuente, evidenziando che, in linea di principio, l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di *trust* da parte del *trustee* potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990.

Tuttavia, ciò che occorre tenere in considerazione è la sostanziale coincidenza tra il soggetto disponente con il soggetto beneficiario del *trust*. Poiché tale circostanza comporta l'assenza di un trasferimento intersoggettivo, deve ritenersi preclusa l'applicazione dell'imposta di donazione

per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990, mancando un trasferimento di ricchezza¹¹.

La risposta all'interpello n. 351 del 18 maggio 2021

Nella risposta all'interpello 18 maggio 2021, n. 351, l'Agenzia delle entrate esamina il trattamento impositivo diretto ed indiretto delle somme attribuite da un *trust* estero a favore di un beneficiario residente, poi deceduto.

Nel caso oggetto di istanza di interpello si trattava di un *trust* di diritto statunitense, istituito da un disponente residente all'estero, avente ad oggetto esclusivamente beni mobili (rapporti bancari e quote di fondo di investimento) collocati negli Stati Uniti. Il *trust* individuava quale beneficiario dei redditi e quale beneficiario finale (alla morte del disponente, che era anche primo beneficiario) un soggetto residente in Italia, il quale decedeva pochi mesi dopo la morte del disponente.

La domanda posta riguarda l'assoggettamento a tassazione delle somme attribuite dal *trust* al *de cuius*. Nello specifico, se tali somme debbano essere assoggettate a tassazione in base all'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*, del T.U.I.R., come redditi di capitale, oppure in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 346/1990, all'imposta sulle successioni e donazioni.

Con riferimento alla fattispecie descritta nell'istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate afferma:

- trattandosi di *trust* trasparente (art. 73 del T.U.I.R.), in quanto il beneficiario era individuato, le somme attribuite dal *trust* estero al beneficiario finale residente in Italia nel 2020 costituiscono redditi

Nota:

11 Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha statuito che "solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel *trust*, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza".

di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R., limitatamente alla parte riferibile al reddito prodotto dal *trust* nel periodo intercorrente tra la morte del disponente e la morte del beneficiario;

- il beneficiario italiano si qualifica come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in *trust* e sarà onerato alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- per quanto concerne le imposte indirette, non sussiste il presupposto territoriale dell'imposta di donazione (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990), in quanto il disponente era residente all'estero ed i beni trasferiti non erano "esistenti in Italia".

L'Agenzia delle entrate rappresenta che, come chiarito con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, l'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o *trust*), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di "titolari effettivi" delle attività stesse, come nell'ipotesi di beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73, comma 2, del T.U.I.R.

L'Agenzia evidenzia inoltre che l'art. 65 del D.P.R. 29 settembre del 1973, n. 600 dispone che "(g)li eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa". Ne consegue che è onere degli eredi del beneficiario italiano del *trust* presentare la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020 (periodo in cui si è verificato il decesso). Inoltre, le somme allo stesso attribuite dal *trust* in quanto beneficiario finale devono considerarsi come reddito imponibile ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. solo per la parte riferibile al reddito prodotto dal *trust* dal 6 marzo 2020 e al 31 agosto 2020.

Ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai *trust* occorre richiamare le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in base al quale

l'imposta si applica anche in caso di "costituzione di vincoli di destinazione". La disposizione in questione prevede che oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni sono "i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nonché la costituzione di vincoli di destinazione" in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

In linea di principio, l'attribuzione di beni e/o diritti vincolati nel *trust* ai beneficiari del *trust* da parte del *trustee* determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, qualora si verificano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 346/1990. Poiché, nel caso di specie, il disponente del *trust* era residente negli Stati Uniti ed il bene oggetto dell'attribuzione è una attività finanziaria costituita da un credito nei confronti del *trust*, l'assenza del presupposto della territorialità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990¹² preclude l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'attribuzione delle somme da parte del *trust*.

La risposta all'interpello n. 352 del 18 maggio 2021

Anche mediante la risposta all'interpello n. 352 del 18 maggio 2021 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione, all'atto di revoca di un *trust* con (ri)trasferimento dei beni vincolati al disponente, delle imposte indirette.

Il soggetto istante pone a fondamento della propria richiesta di parere il principio secondo cui, poiché l'atto di revoca è un atto c.d. neutro che non determina alcun trasferimento di ricchezza e non manifesta alcuna capacità contributiva, trovano applicazione l'imposta di registro, nonché

Note:

¹² L'art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990 dispone che "se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti".

le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale¹³.

L'Agenzia delle entrate ribadisce l'impostazione già precedentemente adottata, secondo cui l'atto di revoca del *trust* non ha ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, di conseguenza, lo stesso sconta l'imposta di registro fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Risultano, altresì, dovute in misura fissa le imposte ipotecarie e catastali in virtù di quanto disposto dall'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dall'art. 10, comma 2, del medesimo decreto.

Nell'analizzare quanto descritto dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria rileva che, a seguito dell'atto di revoca, i beni immobili in dotazione del *trust* sarebbero stati ritrasferiti ai disponenti, i quali avevano istituito il *trust* e predisposto il programma gestorio, non più realizzato. L'Agenzia delle entrate evidenzia che, nel caso di specie, si trattava di un'attribuzione dei beni del *trust* da parte del *trustee* a favore dei disponenti che avevano segregato i medesimi beni nel fondo in *trust*.

L'Agenzia delle entrate rileva che:

- poiché, nel caso in questione, i soggetti beneficiari dell'attribuzione coincidono con i soggetti disponenti del *trust*, manca di fatto un trasferimento di ricchezza che preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990;
- non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale ai fini dell'imposta di registro, l'atto di revoca del *trust* sarà compreso tra gli atti da registrare in termine fisso, con imposta in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

- le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali saranno dovute in misura fissa come previsto, rispettivamente, dall'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dall'art. 10, comma 2, del medesimo decreto.

Considerazioni conclusive

Come precedentemente evidenziato, la complessità della materia, dovuta anche all'assenza nell'ordinamento italiano di una disciplina organica del *trust*, richiede un confronto costante tra gli organi amministrativi e giurisdizionali, nonché tra i professionisti al fine di trovare soluzioni valide per ogni caso concreto.

Non sono casuali, infatti, le numerose risposte agli interpelli (da ultimo, le risposte ad istanze di interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, n. 351 del 18 maggio 2021 e n. 352 del 18 maggio 2021 qui commentate) mediante le quali l'Amministrazione finanziaria ha cercato di fornire chiarimenti in merito ad aspetti pratico-applicativi degli atti istitutivi di *trust*. Eppure, appare evidente dalla lettura degli stessi come permangano taluni profili critici che meriterebbero ulteriore approfondimento, come, ad es., il tema della residenza fiscale del *trust*, nonché la corretta applicazione della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Nota:

- 13 Nella risposta all'interpello n. 352 del 18 maggio 2021 l'istante rappresenta che "(t)ale trasferimento, a titolo gratuito, non costituisce un'attribuzione definitiva essendo unicamente il mezzo per la gestione dei beni del *trust*, ma sarà solo il successivo trasferimento dal *trustee* ai beneficiari finali del *trust* a costituire la manifestazione della capacità contributiva e, in quanto tale, soggetto ad imposta proporzionale. Simmetricamente, il ritrasferimento dei beni dal *trustee* ai disponenti, in caso di revoca, non costituisce alcuna manifestazione di capacità contributiva. Si tratta semplicemente della restituzione di beni ai soggetti che avevano istituito il *trust* e predisposto il programma gestorio, programma che a seguito della revoca non si realizzerà".